



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai seguenti Giudici:

Dott. Antonella Ioffredi Presidente,

Dott. Irene Colladet Giudice a latere,

Dott. Filomena Errico Giudice relatore,

sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza svolta con modalità cartolare in data 11.01.2023,
letti gli atti,
esaminati i documenti,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso proposto ex art. 615, II comma, c.p.c. S.R.I. S.r.l., debitrice esecutata nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1142/2022 R.G.E. Trib. Parma, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la sospensione della predetta esecuzione deducendo la inesistenza/nullità della notifica dell'atto di pignoramento per essere stato notificato da indirizzo di posta elettronica non presente nei Pubblici Registri in violazione dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973. Deduceva, inoltre: la violazione dell'art. 3 comma 3 bis e art. 3 bis L.53/94 e dell'art. 16 ter del D.L. 179/12; la violazione e/o errata interpretazione dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione digitale; la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente inesistenza degli stessi; la violazione e/o errata interpretazione degli artt. 149 bis, 156 e 160 c.p.c.

Il G.E., con ordinanza depositata in data 18.10.2022, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione *“previamente considerato che non solo non vengono allegati debiti elementi fondanti il periculum in mora; considerato che in punto a fumus parte opponente invocherebbe vizio della notifica a mezzo PEC per asserita mancata risultanza dell'indirizzo in Reginde quando viene parimenti allegata da parte INPS (ente impositore effettivo legittimato passivo) la visura camerale attestante l'indirizzo di parte debitrice ed al contempo viene rilevato come la notifica risulti perfezionata dal raggiungimento dello scopo”*.

S.R.I. S.r.l. ha proposto reclamo avverso tale ordinanza ribadendo in questa sede, come motivi di censura, solo la nullità/inesistenza della notifica del pignoramento, in quanto notificato da indirizzo pec non presente nel registro Reginde, e la non operatività della sanatoria dei vizi della

notifica di provvedimenti recettizi impositivi ed esattivi, nonché la violazione dell'art. 3 comma 3 bis e art. 3 bis L.53/94 e dell'art. 16 ter del D.L. 179/12.

Si costituiva in giudizio Agenzia dell'Entrate-Riscossione, contestando l'infondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto. Anche INPS, costituendosi in giudizio, ne domandava il rigetto, chiedendo altresì dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica dell'atto di pignoramento, in quanto attività posteriore alla notifica dell'avviso di addebito, di esclusiva pertinenza di Agenzia delle Entrate Riscossioni. Deduceva, infine, la tardività delle doglianze relative alla notifica dell'avviso di addebito ex art. 24 D.Lgs. 46/1999.

2. Preliminarmente, si osserva che i motivi di ricorso non riproposti in sede di reclamo (violazione dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione digitale e le censure relative all'avviso di addebito notificato dall'INPS) devono intendersi rinunciati.

3. Ritiene il Tribunale che il reclamo proposto sia infondato e vada respinto.

Va innanzitutto chiarito che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 e l'art. 60 D.P.R. 600/1973 prevedono che la notifica della cartella di pagamento debba essere effettuata all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici registri (*"Art. 26, comma 2, D.P.R. 600/1973: La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*).

Pertanto, le norme sopra indicate si occupano solo dell'indirizzo Pec a cui rivolgere la notifica della cartella, al fine di garantire la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della stessa, mentre nulla dispongono rispetto a quello del mittente.

Ne consegue l'infondatezza della doglianza della reclamante.

In ogni caso, poi, dagli atti emerge da un lato che il dominio pec del messaggio elettronico reca la denominazione del mittente (ERO.area.territoriale.pr.pc@pec.agenzia-riscossione.gov.it), così da confermare la riferibilità della provenienza del messaggio e dei suoi contenuti ad Agenzia-Entrate Riscossione (cfr. ricevuta di avvenuta consegna – doc. 1 Agenzia delle Entrate) e, dall'altro, il regolare recapito e la ricezione dell'atto notificato, circostanza peraltro mai contestata.

Pertanto, allo stato degli atti può affermarsi la legittimità della notifica eseguita, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, D.P.R. 602/1973 e l'art. 60 D.P.R. 600/1973, corrispondendo la stessa al modello legale previsto dalla disciplina che regola la materia.

E', infine, inconferente, il richiamo alla Legge 53/1994, in quanto recante la disciplina notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

L'infondatezza del reclamo in punto di *fumus*, rende superfluo l'esame delle doglianze relative al *periculum in mora*.

Pertanto, il reclamo deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, come da dispositivo. Il rigetto integrale del reclamo impone che si applichi la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1-*quater*, del DPR 115/2002.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e domanda respinta:

Rigetta il reclamo;

Conferma il provvedimento impugnato;

Condanna parte reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano in €. 800,00 in favore di ciascuna parte reclamata, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A., come per legge;

Dichiara parte reclamante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione presentata.

Parma, 17 gennaio 2023

Si comunichi.

Il Presidente

(Dott. Antonella Ioffredi)

Il Giudice relatore

(Dott. Filomena Errico)